

6 giugno 2011

## La contabilità corretta “supera” gli studi di settore

**Cassazione, sentenza n. 11985 del 31.05.2011.** La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11985 del 31 maggio 2011 ha precisato che, in presenza di una corretta contabilità, il Fisco non può procedere ad accertamento induttivo fondato sulle percentuali di ricarico del settore di appartenenza e, di conseguenza, non può rettificare la dichiarazione sulla base di medie di settore che rischiano di essere delle mere congetture estimative.

La procedura di accertamento mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici che, pertanto, devono essere assistite dai requisiti di gravità, precisione e concordanza e devono essere desunte da dati di comune esperienza.

**Il caso.** Un società di Torino aveva ricevuto un avviso di accertamento di maggior reddito, fondato sulle percentuali di ricarico delle medie di settore.

L'Ufficio aveva, infatti, eseguito un controllo indiretto, in via analitico induttiva, mediante l'applicazione di percentuali di ricarico medio riferibili all'intero settore.

**Commissione Tributaria Provinciale.** Contro l'accertamento la società aveva fatto ricorso alla Ctp di Torino, la quale accoglieva il ricorso rilevando che in assenza di qualsiasi irregolarità contabile viene meno il presupposto per procedere ad accertamento e/o verifica.

**Commissione Tributaria Regionale.** Anche in Ctr i giudici di merito avevano dato ragione al contribuente. In particolare la Commissione regionale evidenziava che non sussisteva alcuna ragione per procedere contro la società con un accertamento analitico induttivo, atteso che la contabilità, per quel periodo di imposta, risultava regolare.

**Posizione dell'Agenzia delle Entrate.** L'Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione sostenendo che la presenza di una contabilità formalmente regolare non impedisca l'accertamento “analitico-induttivo”, soprattutto se si è in presenza di scritture contabili che, seppur regolarmente tenute dal punto di vista formale, siano affette da incompletezza, inesattezza e infedeltà.

A ciò si aggiunga che le valutazioni sono state condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti; il che legittimava l'accertamento induttivo e la rettifica con metodo analitico.

Nell'esposizione dei motivi, sosteneva in particolare che la sentenza impugnata era censurabile nella parte in cui riteneva che, in presenza di contabilità formalmente corretta, il contribuente non fosse tenuto ad addurre ulteriori elementi che dimostrassero l'infondatezza degli indizi gravi, precisi e concordanti.

**Decisione della Corte.** Secondo la Cassazione, ai sensi dell'art. 39, comma 1, D.P.R. n. 600/1973 l'accertamento l'Amministrazione può procedere alla determinazione induttiva del reddito sulla scorta delle percentuali di ricarico, le quali costituiscono però delle presunzioni semplici, che debbono essere accompagnate dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, e desunte da dati di comune esperienza. In presenza di scritture contabili in ordine non è sufficiente, ai fini dell'accertamento di un maggior reddito d'impresa, il solo rilievo dell'applicazione di percentuali di ricarico formalmente diverse da quella mediamente riscontrate nel settore di appartenenza.

**Studi di settore.** Le medie di settore, infatti, non costituiscono un fatto noto, ma sono soltanto il risultato di una estrapolazione statistica di dati.

Pertanto, tali percentuali sono inidonee a integrare gli estremi di una prova per presunzioni, essendo necessario che risulti almeno l'abnormità o l'irragionevolezza della percentuale.

A tal proposito è stato, inoltre, ricordato che l'abnormità o l'irragionevolezza è stata esclusa nel caso in cui lo scostamento sia di pochi punti percentuali.

**Nella prassi.** Questa pronuncia assume particolare rilievo, soprattutto in considerazione del fatto che spesso gli accertamenti vengono emessi sulla base del semplice scostamento del fatturato o del reddito dichiarato dalle imprese di determinate categorie, rispetto a medie e ricarichi elaborati dagli stessi Uffici.